

# COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>DETERMINAZIONE n.</b>     | <b>87</b>         |
| <b>del</b>                   | <b>15.07.2022</b> |
| <b>(registro settoriale)</b> |                   |

|          |  |
|----------|--|
| Oggetto: | Autorizzazione al subappalto alla ditta RADIOLI PAVIMENTI srl per 'Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici - Rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione di alcune vie' - Codice CUP D43D21000020002 - Codice CIG 9222024EF0. |
|----------|--|

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 7 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 e il programma biennale di forniture e servizi 2022-2023";
- n. 8 del 11.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 contenente il Piano della performance 2022/2024 ed il Piano degli obiettivi 2022";
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 02/2021 del 08.01.2021 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";
- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

**PREMESSO CHE:**

1. con determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 del 30.05.2022 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori di "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici – Rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione di alcune vie" alla ditta Edil Young s.r.l. con sede a Agrigento (AG) in Via Roseto degli Abruzzi, n. 23 che ha offerto un ribasso percentuale del 13,33% sull'importo soggetto a ribasso di € 392.915,00 oltre € 9.481,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo contrattuale di € 350.020,43, di cui € 340.539,43 per lavori ed € 9.481,000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a. al 10%;
2. con verbale in data 31.05.2022 è stata effettuata la consegna con contestuale inizio dei lavori di che trattasi, in pendenza del contratto d'appalto e ad oggi gli stessi sono in corso;

**CONSIDERATO che:**

- i lavori procedono regolarmente;
- la procedura di affidamento dell'appalto di che trattasi prevedeva la possibilità di subappaltare, nei limiti consentiti dalla legge, lavori appartenenti alla categoria OG3;
- in sede di gara la ditta EDIL YOUNG srl aveva manifestato la propria volontà di subappaltare parte delle opere facenti parte della categoria OG3;
- la normativa attuale in materia di lavori pubblici non prevede il rispetto di alcuna percentuale massima;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'impresa appaltatrice EDIL YOUNG srl, pervenuta al protocollo comunale n. 07955 in data 04.07.2022, integrata con successive note prot. n. 08384 in data 12.07.2022 e la successiva prot. n. 008499 in data 14.07.2022 con la quale è stato trasmesso il nuovo contratto di subappalto, per parte di opere facenti parte della categoria subappaltabile OG3, per un importo di € 67.000,00, di cui € 66.000,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, a favore della ditta RADIOLI PAVIMENTI s.r.l. con sede legale a Bottanuco (BG) in Via dell'Industria, n. 21;

**DATO ATTO che:**

- il contratto di subappalto depositato presso questa Stazione Appaltante è conforme a quanto disposto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- la ditta EDIL YOUNG s.r.l. dichiara che non esistono forme di controllo o collegamento tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltante, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- il contratto depositato contiene la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

VISTA la completezza della documentazione prodotta;

CONSIDERATA pertanto la necessità di autorizzare il subappalto di cui sopra al fine di consentire l'esecuzione delle opere necessarie per il regolare svolgimento dei lavori in appalto;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**DETERMINA**

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare la ditta EDIL YOUNG s.r.l con sede a Agrigento (AG) in Via Roseto d'Abruzzo n. 23, appaltatrice dei lavori di "Interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici – Rifacimento della pavimentazione e dell'illuminazione di alcune vie - Codice CUP D43D21000020002 – Codice CIG 9222024EF0, ad affidare in subappalto lavori di posa pavimentazione, facenti parte della categoria OG3 per un importo di € 67.000,00, di cui € 66.000,00 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza, alla ditta RADIOLI PAVIMENTI s.r.l. con sede legale a Bottanuco (BG) in Via dell'Industria, n. 21;
3. di dare atto che per l'operato del subappaltatore dovrà rispondere solo e sempre la ditta principale "Edil Young s.r.l.", ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
4. di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Claudio Pasinetti)